

La legge contro la violenza sessuale.

- Cenni storici - l'affermazione del movimento femminista in Italia

A partire dagli anni 60 comincia a mettersi in discussione l'intera struttura della società: sull'onda dei fenomeni come lo sgretolamento della famiglia tradizionale e l'immissione massiccia della donna nel mondo del lavoro, si assiste gradualmente all'affermazione anche in Italia del movimento femminista, nato in Francia nel 1800 e estesosi in tutti i paesi anglosassoni, a cui si deve in primo luogo la riflessione sul ruolo e sull'immagine della donna nella società. Quindi la donna non più come potenziale vittima passiva ma come persona con una propria identità sessuale.

Ricordiamo che il movimento femminista nacque in Francia sulla scia della rivoluzione francese (1789 – 14 luglio presa della Bastiglia), ma poi ebbe un fermo nel 1800 con il codice Napoleonico che ribadiva la superiorità maschile sulla donna. Con la rivoluzione industriale il movimento si sviluppò dapprima nei paesi Anglosassoni e nel 1893, per la prima volta, le donne riuscirono ad ottenere il diritto di voto in Nuova Zelanda. Proprio al ritardo dell'industrializzazione deve l'affermarsi del movimento femminista in Italia solo a partire dagli anni sessanta. Di pari passo all'affermazione di questo movimento, che non era collegato a nessun partito politico in quanto creazioni del mondo maschilista, assistiamo ad una legislazione che seppure faticosamente tende a tutelare il ruolo della donna nei luoghi di lavoro e nella famiglia.

E' bene avere presente, per capire il ruolo di questo movimento nella società moderna, che in un passato non molto lontano, la donna era un accessorio del capo-famiglia; nel codice Rocco (attuale codice penale promulgato nel 1930 a sostituzione di codice cd Zanardelli, che ha subito numerose modifiche) le donne non avevano il diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, né tanto meno quello ad essere ammesse ai pubblici uffici. Le donne, se sposate, non potevano gestire i soldi guadagnati con il proprio lavoro, perché ciò spettava al marito. Alle donne veniva ancora chiesta l'"autorizzazione maritale" per donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, né potevano transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti. Tale autorizzazione era necessaria anche per ottenere la separazione legale. L'articolo 486 del Codice Penale prevedeva

Avv. Pina Scialanca

Patrocinante in Cassazione

Foro di Velletri

Dott.ssa Zuleika Pietrangeli

Foro di Roma

cod.fisc.SCLPNI58P49A1320

part.iva 03890701000

cod.fisc.PTRZLK79P65H501H

una pena detentiva da tre mesi a due anni per la donna adultera, mentre puniva il marito solo in caso di concubinato.

Solo nel 1919 le donne ottennero un'emancipazione giuridica con l'abolizione dell'obbligo di autorizzazione del marito alla gestione dei propri beni.

Solo nel 1946 hanno ottenuto il diritto di voto (le ultime in Europa insieme alle francesi)

Solo nel 1957 gli venne riconosciuta la parità salariale.

Attraverso l'affermarsi del movimento femminista, i cui principali obiettivi riguardavano l'istruzione e il diritto di voto, in Italia si giunse al divorzio (1970), alla modifica del diritto di famiglia (1975), alla creazione dei consultori e anche alla riforma dei reati in materia di violenza sessuale.

Innovazioni e differenze dalla precedente normativa

Con la **legge n. 66 del 15 febbraio 1996** è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale.

Le più significative innovazioni che riguardano tale legge sono state:

- l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la persona e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume;
- l'elevazione delle pene
- la procedibilità a querela irrevocabile con alcune rilevanti significative eccezioni in cui si procede d'ufficio
- la tutela della riservatezza della vittima
- l'introduzione del cd. Stupro di gruppo ed il parziale riconoscimento della sessualità tra i minori.

La prima significativa innovazione della legge riguarda l'inserimento dei reati di violenza sessuale tra i delitti contro la persona agli art.li 609 bis e ss:

Avv. Pina Scialanca

Patrocinante in Cassazione

Foro di Velletri

Dott.ssa Zuleika Pietrangeli

Foro di Roma

cod.fisc.SCLPNI58P49A1320

part.iva 03890701000

cod.fisc.PTRZLK79P65H501H

- il bene tutelato non è più la moralità pubblica ma la persona.

L'art. 609 bis del codice penale punisce

"chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali",

o "chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto",

o "chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali, traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona"

La pena prevista è particolarmente elevata (da 5 a 10 anni) e viene comminata a seguito di un processo che, se si richiede può essere tenuto a porte chiuse, senza la partecipazione del pubblico e senza il nome e l'immagine della parte lesa appaia sui giornali.

Pene ancora più severe sono stabilite in caso di violenza sessuale di gruppo

- Altra innovazione riguarda quindi l'eliminazione, prima presente, della differenza tra atti di libidine violenti e violenza carnale.

In virtù di tale distinzione in passato, ai fini dell'indagine assumeva rilevanza l'accertamento della qualità dell'atto compiuto e ciò con ovvie conseguenze in campo processuale. Per effetto della nuova disciplina ciò che assume rilievo è al contrario, la violenza stessa è oggetto dell'accertamento processuale deve essere solo la mancanza di assenso.

Con sentenza **del 17 giugno - 12 ottobre 2009, n. 39718** la corte di Cassazione ha ad esempio ritenuto che integra il reato di violenza sessuale anche il palpeggiamento

La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in tema di reati sessuali affermando che:

- il consenso al rapporto sessuale deve essere pacifico e ininterrotto.

Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p. la prosecuzione di un

Corso G. Matteotti 149 – 00041 Albano Laziale (RM) tel.Fax 06/9323167

Via Magoli 3 – 42046 Reggiolo (RE) tel.Fax 0522/973548

Via Stazione di Ciampino 157 – 00181 Roma cell. 3288263025

pinascialanca@libero.it zuleika.pietrangeli@gmail.com

Avv. Pina Scialanca

Patrocinante in Cassazione

Foro di Velletri

Dott.ssa Zuleika Pietrangeli

Foro di Roma

cod.fisc.SCLPNI58P49A1320

part.iva 03890701000

cod.fisc.PTRZLK79P65H501H

rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga poi meno a seguito di un ripensamento.

- in tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste.

(Corte di Cassazione - Sezione , Sentenza 29 gennaio 2008, n.4532: Violenza sessuale - Consenso della vittima).

La procedibilità dei reati di violenza sessuale

La legge ha scelto la soluzione della procedibilità a querela. Tuttavia si tratta di una querela irrevocabile il cui termine di presentazione è prorogato da tre a sei mesi.

Nelle ipotesi in cui il fatto è commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici, o se l'autore del reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, o da un genitore o da un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

La tutela di riservatezza della persona offesa

E' una delle maggiori innovazioni della legge. Non sono infatti ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Questa disciplina sottrae definitivamente la vittima a domande inutili e molte volte dolorose che spesso la vedevano trasformata da parte offesa in imputato, quasi che fosse la donna a dover provare di aver fatto tutto quanto le fosse stato possibile per impedire l'aggressione. Si è voluto quindi evitare che nel processo per violenza sessuale, la vittima della violenza diventi anche la vittima del processo stesso.

La tutela della riservatezza della persona offesa è poi completata dalla possibilità della vittima di richiedere che il processo si svolga a porte chiuse e dall'inserimento di un'apposita contravvenzione all'articolo 743 bis del codice penale che punisce, chiunque, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, divulghi le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

La sessualita' tra i minori

Uno dei punti più controversi che ha rischiato di non farle approvare la legge riguarda la sessualità tra i minori. E' stato introdotto un apposito reato all'art. 609 quater c.p. riguardante gli atti sessuali con minorenni che così come modificato dalla legge n. 38 del 2006 definisce la fattispecie degli "atti sessuali con minorenne" e punisce "chiunque senza uso di violenza o minaccia ecc.. compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni 14; non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza".

Pertanto , ogni atto sessuale, anche consenziente, compiuto su una persona di età inferiore ai 13 anni è da ritenersi violenza sessuale.

Non solo tali, al contrario, gli atti compiuti da due soggetti, avendo in ogni caso entrambi più di 13 anni, fra i quali la differenza di età non sia superiore a 3 anni (cioè al massimo 16 anni).

Per tutelare la sessualita' tra i minori è stata infatti introdotta una causa di non punibilità per il minorenne che compie atti sessuali con una persona che abbia compiuto almeno tredici anni, sempre che la differenza tra loro non sia superiore ai tre anni.

Questa formula è stata oggetto di varie diatribe e alla fine si è raggiunto un compromesso sulla soglia dei tredici anni.

La formula legislativa quindi tende a tutelare i minori da scelte non consapevoli.

La tutela dei minori viene poi completata da una serie di norme relative alla possibilità di evitare che il minore si presenti al dibattimento e di procedere all'audizione dello stesso anche al di fuori dell'aula del tribunale presso strutture specializzate o, addirittura, presso la sua abitazione.

Lo stupro di gruppo

Altra innovazione rispetto alla precedente normativa, è data dall'introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo.

Avv. Pina Scialanca

Patrocinante in Cassazione

Foro di Velletri

Dott.ssa Zuleika Pietrangeli

Foro di Roma

cod.fisc.SCLPNI58P49A1320

part.iva 03890701000

cod.fisc.PTRZLK79P65H501H

La partecipazione di più persone riunite comporta che sia necessaria la presenza simultanea di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui la violenza sessuale si realizza. Il concetto di pluralità sussiste anche quando vi sia la partecipazione di due persone soltanto.

Non è necessario che tutti i partecipanti usino la violenza sessuale, né che la vittima avverta la presenza di tutte le persone coalizzate ai suoi danni.

In tal caso deve ritenersi operante il regime di procedibilità d'ufficio

Novità introdotte con il cd. Pacchetto sicurezza

Carcere a vita in caso di omicidio commesso in occasione dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori.

E' questa una delle novità introdotte dal c.d. "Decreto sicurezza" approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella [legge 23 aprile 2009, n. 38](#).

In particolare viene previsto:

- obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo;
- arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale e per violenza sessuale di gruppo, con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo;
- limitazione dell'applicazione dei benefici penitenziari previsti dalla legge Gozzini ai condannati per delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo;
- estensione a tutte le vittime di violenza sessuale del gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- introduzione del reato di atti persecutori (c.d. stalking).